

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4066

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 7 ottobre 1986 (Stampato n. 1758)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DEGAN)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DE MICHELIS)

—

Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 15 ottobre 1986*

---

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa.

2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.